



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

(Provincia di Campobasso)

(Codice fiscale: 82004330708 – Partita IVA: 00213100704 – tel.: 0875/968790 – fax: 0875/959235 – cap.:86036)

IL SINDACO

Ordinanza n. 51

Prot. n. _____

“MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO PRIVATO”

VISTA la nota prot. 123677 del 11 dicembre 2020, trasmessa dal dott. Angelo NIRO, direttore della U.O.C. – Igiene degli alimenti di origine animale dell'ASReM, contenente proposta di adozione di provvedimento comunale per la macellazione di suini per uso privato;

PRESO ATTO che la suddetta nota è pervenuta all'ufficio protocollo comunale il giorno 15 dicembre 2020, prot. n. 14201;

RITENUTO di dover aderire a tale richiesta per ragioni inerenti la tutela della salute ed igiene pubblica, adottando i provvedimenti conseguenti meglio specificati nel dispositivo;

VISTI:

- i Regolamenti CE/852/2004 e CE/854/2004;
- il Regolamento CE/853/2004 che in merito prevede: *“il presente regolamento non si applica:*
 - a) *alla produzione primaria per uso domestico privato;*
 - b) *alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato”;*
- i Regolamenti CE/2075/05 e CE 1375/15;
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 50 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che le macellazioni a domicilio – per consuetudine – si svolgono con la presenza di più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare si ritiene necessario fornire le raccomandazioni specifiche per il contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-19;

Tutto ciò premesso;

A V V I S A

Che, stante l'emergenza pandemica da Covid-19 che impone di ridurre al minimo i contatti tra persone, è raccomandato ai possessori di suini da macellare per autoconsumo di verificare la possibilità di effettuare la stessa presso mattatoi riconosciuti.

In caso di difficoltà e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (15 marzo 2020), è consentito macellare a domicilio fino a 4 suini sempre per autoconsumo (del proprio nucleo

familiare) a condizione che **il proprietario comunichi al Servizio Veterinario con almeno 72 ore di anticipo telefonando (evitando la presenza negli uffici) ai seguenti numeri:**

Punti di accesso richieste

SEDE	TELEFONO	ORARIO
CAMPOBASSO	0874 409990	dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
TERMOLI	0875 717646	dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
		lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

La macellazione a domicilio è subordinata all'osservanza, da parte dell'interessato, delle **condizioni vincolanti riportate di seguito pertanto:**

ORDINA

1. gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo);
2. all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo;
3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei ed in buone condizioni di pulizia ed igiene. Dunque tutti gli strumenti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a 4 suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

RENDE NOTO

Che la persona che procede alla macellazione dovrà richiedere, ai numeri suddetti, l'intervento ispettivo del veterinario ufficiale in tutte quelle situazioni in cui viene rilevata nell'animale vivo o macellato un quadro che non dovesse risultargli, per qualsiasi motivo, di assoluta ed indubbia chiarezza e sicurezza.

Gli interessati che vogliono la visita veterinaria: dovranno sottoporre a visita la carcassa e gli organi e versare mediante **bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di Prevenzione di € 16.00.** La visita predetta NON è effettuata nei giorni festivi ed è concordata con il Servizio Veterinario.

Che il 10% di suini macellati sarà sottoposto a visita sanitaria senza preavviso da parte del medico veterinario al fine di verificare la regolarità della procedura.

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19

I proprietari degli animali che è necessario limitare la presenza di persone non conviventi alle stringenti necessità e comunque nei limiti imposti dalle disposizioni vigenti, adottando nel contempo le seguenti misure:

- in caso di febbre (oltre i 37.5°C) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- non possono partecipare alle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;


- il locale in cui si svolge la lavorazione delle carni deve essere frequentemente aerato, evitando per quanto possibile la formazione di vapore e di condensa;
- devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;
- qualora l'attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione.

DISPONE

- che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e le contravvenzioni alle prescrizioni della presente Ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal c.p. e per i reati da esso previsti;
- che ai fini dell'informazione della cittadinanza, la presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e nonché inserita nel sito web dello stesso Comune.

Contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. È ammesso, inoltre, ricorso gerarchico davanti al Prefetto, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Dalla casa municipale, lì 15 dicembre 2020



Il Sindaco

Simona CONTUCCI

Simona Contucci